

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3564 del 28/09/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (400 kW) CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE - ENERGIA IDROELETTRICA GIGANTE S.R.L., MERCATO SARACENO (FC), TAIBO - PRAT. FC11A0016
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3642 del 26/09/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO:

RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (400 kW) CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE - ENERGIA IDROELETTRICA GIGANTE S.R.L., MERCATO SARACENO (FC), TAIBO – PRAT. FC11A0016

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice",
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese istruttorie per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE) e che le funzioni regionali in materia di sicurezza idraulica siano esercitate tramite l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito ASTPC),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico"
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo

Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

Premesso che :

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 437 del 15/11/2013 Prot.Gen. n. 137825/2013 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì - Cesena alla **Energia Idroelettrica Gigante S.R.L.** una autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo idroelettrico di potenza pari a 880kW da realizzare in comune di Mercato Saraceno, località Taibo;
- con Determinazione n. 57 del 15/01/2015 della Provincia di Forlì - Cesena, il termine di inizio dei lavori di cui alla citata autorizzazione unica è stato prorogato al 15/09/2015;
- con Determinazione n. 3149 del 18/11/2015 della Provincia di Forlì - Cesena il termine di inizio dei lavori di cui alla citata autorizzazione unica è stato ulteriormente prorogato al 15/09/2016;
- la L.R. 13/2015 del 30/07/2015, dal 01 gennaio 2016, ha attribuito ad ARPAE le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;
- con Determinazione dirigenziale n. 3375 del 16/09/2016 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena di ARPAE il termine di inizio dei lavori di cui alla citata autorizzazione unica è stato ulteriormente prorogato al **15/09/2017**;
- il medesimo progetto è stato sottoposto a procedimento di V.I.A. conclusosi con esito positivo come da Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1217/2013 del 03/09/2013;
- nell'ambito del suddetto procedimento di V.I.A. è stato rilasciato a Energia Idroelettrica Gigante S.r.l., con determinazione regionale n. 6687 del 10/06/2013 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume Savio in località Taibo nel comune di Mercato Saraceno, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al **31/12/2015 – Pratica FC11A0016**;
- con nota pervenuta in data 24.12.2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0888438 del 24.12.2015, la Energia Idroelettrica Gigante S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo **11,00 m**;
 - portata massima **11.000 l/s**;
 - portata media **3.700 l/s**;
 - portata alimentazione scala pesci per quota parte del DMV;
 - potenza nominale di concessione **400 kW**;
 - potenza installata **1000 kW**;
 - produzione attesa 2.600.000 kWh/anno;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Mercato Saraceno (FC), su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 72 particelle 115, 27, 516 e foglio n. 73 particelle 100, 96, 12 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=757070,Y=874728;

- il prelievo dell'acqua verrà effettuato da progetto in corrispondenza di una briglia esistente sul Fiume Savio, l'opera di presa verrà realizzata in un bacino di calma a monte della briglia esistente e sarà regolata da paratoia mobile tramite griglia di derivazione inserita sul corpo della briglia stessa;
- il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** viene fissato nella misura di **1000 l/s**;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € **6776,50**, di cui € 5720 di canone per derivazione di acqua e € 1056,50 di canone per occupazione aree demaniali;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 25/09/2013 nell'importo di € **6544,50**, deve essere aggiornato rispetto al canone 2016, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € **232,00**;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni espone in premessa:

- a) di riconoscere, fatti salvi i diritti dei terzi, alla **Energia Idroelettrica Gigante S.r.l. C.F. 01881830382**, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal **Fiume Savio**, in località **Taibo** del comune di **Mercato Saraceno (FC)**, per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 6687 del 10/06/2013, con occupazione provvisoria e permanente delle aree demaniali dettagliatamente indicate nel disciplinare;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata massima di 11000 l/s e portata media di **3700 l/s** per produrre, con un salto di **11,00 m**, una potenza nominale di **400 kW**;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;
- d) di approvare il disciplinare allegato alla presente determinazione che sostituisce quello approvato con determinazione n. 6687 del 10/06/2013 ;
- e) di dare atto che:
 - il **canone** per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, fissato in € **6.776,50**, di cui € 5720 di canone per derivazione di acqua e € 1056,50 di canone per occupazione aree demaniali, è già stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata versata la somma di € 232,00 ad integrazione del **deposito cauzionale** già costituito, che risulta così pari a € **6.776,50**;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- f) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) che la concessione di derivazione è assoggettata al rispetto delle condizioni e prescrizioni di carattere generale e particolare contenute nel disciplinare di concessione allegato e parte integrante del presente atto, e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA e Autorizzazione Unica citati in premessa;
- i) di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 e dell'art.53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 nonché ai sensi delle L. 27/12/1953 n. 959 e 22/12/1980 n. 925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovracani a favore dei Comuni e delle Province interessate;
- j) di dare atto che il presente atto è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- k) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- l) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- m) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Dott. Giuseppe Bagni

ARPAE
Agenzia per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia
della Regione Emilia Romagna
Direzione Tecnica - Area Rilascio Concessioni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Savio, in località Taibo del comune di Mercato Saraceno (FC), per uso idroelettrico, con occupazione di area demaniale, richiesta dalla Ditta Soc. ENERGIA ELETTRICA IL GIGANTE Cod.Fisc./P.IVA 01881830382 (Prat. n FC11A0016).

Art.1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile: portata massima pari a mc/s 11,00 (l/s 11.000); - portata media annua derivabile pari a mc/s 3,7 (l/s 3.700,00).

Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Art.2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per produrre, con un salto legale di m 11,00 la potenza nominale di kW 400.

L'energia elettrica prodotta viene immessa nella rete di distribuzione nazionale ed è realizzata utilizzando turbine, collocate all'interno di apposito fabbricato.

**Art.3 - OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE ED ELABORATI
PROGETTUALI**

1. L'occupazione permanente di area demaniale riguarda:

- Il dissabbiatore in sponda destra del Fiume Savio per complessivi mq. 280,00 distinto catastalmente in Comune di Mercato Saraceno (FC) al Foglio 73 antistante il mappale 100, 96, 12;
- Porzione di condotta di derivazione in destra idraulica del Fiume Savio per una lunghezza di ml. 170,00 e con una larghezza di ml. 2,50 per una complessiva occupazione di mq. 425,00;
- Porzione di canale di scarico per una lunghezza di ml. 60,00 e per una larghezza di ml. 4,10 per una complessiva occupazione di mq. 246,00;
- Attraversamento interrato del fiume Savio con elettrodotto per una lunghezza di ml. 170,00 e una larghezza di ml. 0,30 per una complessiva occupazione di mq. 51,00;

2. L'occupazione provvisoria di area demaniale in fase di cantierizzazione riguarda complessivamente 11.500 mq suddivisi in più aree come da planimetrie di progetto.

3. L'occupazione demaniale e le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati grafici, parte integranti del presente atto, oltre agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni del presente disciplinare.

4. Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà consegnare, in duplice copia per l'approvazione di ARPAE, le tavole **esecutive** dell'intervento, di cui una copia sarà restituita debitamente timbrata e vistata e dovrà essere a disposizione in cantiere per i necessari controlli e verifiche.

Art.4 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO DELL'ACQUA, TEMPI DI REALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il prelievo viene effettuato in corrispondenza di una briglia esistente sul Fiume Savio in località Taibo del comune di Mercato Saraceno (FC), ubicata a fronte dei terreni catastalmente identificati al Foglio 72 particelle 115, 27, 516 e Foglio 73 particelle 100, 96, 12 e avente le seguenti coordinate geografiche UTM* fuso 32 $x = 757070,64$ $Y = 874728,78$.

Il concessionario è tenuto a presentare ad ARPAE il progetto esecutivo delle opere di derivazione e degli impianti da essa asserviti entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. L'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione competente degli elaborati progettuali esecutivi che saranno restituiti debitamente vistati. Le opere previste negli elaborati progettuali dovranno essere ultimate entro dodici mesi dalla data di inizio lavori.

Della ultimazione dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione ad ARPAE con congruo anticipo.

Il concessionario può richiedere all'amministrazione concedente eventuali specifiche proroghe ai termini sopraindicati se opportunamente motivate, fermo restando che l'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissati non determina posticipazione della data di decorrenza del pagamento del canone, che è in ogni caso dovuto con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di concessione.

Ogni variazione relativa alle opere dovrà essere preventivamente richiesta, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ad ARPAE, che valuterà se autorizzarla o meno.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

La presente descrizione dell'opera è da intendersi come un sintetico elenco delle varie opere da realizzarsi esposte per tipologia, mentre per i dettagli, le modalità esecutive, cui il concessionario dovrà attenersi, **si rimanda a quanto previsto e contenuto negli elaborati progettuali esecutivi**, debitamente vistati per l'approvazione da ARPAE.

L'intervento prevede la costruzione di una nuova derivazione sfruttando la presenza di una briglia in località Taibo.

L'opera di presa viene realizzata in un bacino di calma a monte della briglia esistente regolato da paratoia mobile tramite, griglia di derivazione inserita sul corpo della briglia esistente;

La paratoia di tipo mobile viene realizzata nella gaveta dell'attuale briglia e ha una altezza a pieno carico di ml. 1,60 con una larghezza di ml. 20,00;

Le ali della briglia vengono rialzate in maniera permanente con un rialzo variabile da ml. 1,00 a ml. 1,60;

Sul lato destro della briglia e in aderenza alla stessa viene realizzato un manufatto dissabbiatore di ml.12,00 x ml. 24,00 interrato e integrato nel profilo della sponda idraulica; Al termine del dissabbiatore è previsto l'imbocco della condotta forzata di diametro interno DN 2500 mm.

Sulla parte sinistra della briglia viene realizzata una scala di risalita del tipo a bacini successivi in massi cementati alimentata con quota parte del deflusso minimo vitale;

L'intera area di presa, comprese la pista di accesso e le aree di pertinenza sono oggetto di ripristino ambientale e di valorizzazione paesaggistica mediante opere di ingegneria naturalistica, nuove piantumazioni ecc;

La condotta forzata è totalmente interrata e si sviluppa sempre sulla destra idraulica del fiume Savio sfruttando le morfologie pianeggianti presenti;

La centrale avrà un unico volume fuori terra per l'alloggiamento delle macchine, dei quadri di controllo e della cabina di media tensione e delle paratoie di manovra;

La connessione alla rete elettrica avverrà collegandosi al palo ENEL esistente previo

attraversamento del fiume Savio con una nuova linea MT completamente interrata;
La centrale è posizionata esternamente alle aree esondabili con tempo di ritorno trentennale e prevede la realizzazione di un canale di scarico interrato sino all'alveo.

ART. 5 - PRESCRIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO, INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

1. Con il presente Disciplinare vengono impartite le seguenti prescrizioni che in ogni caso non vanno intese come complete e esaustive. Occorrerà fare sempre riferimento a quanto previsto e contenuto negli elaborati progettuali **esecutivi**. Il progetto esecutivo delle opere (R.D. 523/1904, R.D. 1285/29 e R.D. 1775/33) dovrà essere approvato da ARPAE, che durante i lavori, per mezzo dei suoi tecnici e di quelli dell'ASTPC, svolgerà funzioni di alta sorveglianza per quanto riguarda le interazioni fra le opere di presa, la condotta ed i vari manufatti con gli ambiti fluviali.
2. La manutenzione di tutte le opere interferenti con il corso d'acqua sarà a totale carico del concessionario che dovrà preventivamente comunicare a ARPAE e all'ASTPC sede di Cesena l'esecuzione delle stesse, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Le scarpate in alveo in corrispondenza del locale dissabbiatore dovranno essere adeguatamente protette e raccordate con pietrame evitando cambi repentini di direzione della corrente.
4. La sezione idraulica del fiume Savio, in corrispondenza dello scarico, dovrà essere risezionata e la sponda destra del corso d'acqua dovrà essere adeguatamente protetta con opere in pietrame al fine di prevenire erosioni di scarpata e di fondo;
5. L'attraversamento del fiume Savio, con la linea elettrica di MT sarà da proteggere con un bauletto in calcestruzzo rivestito con pietrame semi cementato, da tenersi a raso con il fondo attuale per minimizzare le interferenze con le dinamiche fluviali.
6. Tutti i lavori andranno concordati in fase di esecuzione con ARPAE e ASTPC sede di Cesena, in relazione alle competenze idrauliche di quest'ultima Agenzia per il controllo dell'interazione delle nuove opere con gli ambiti fluviali.
7. Durante i lavori dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti onde evitare danni a cose, ad animali e/o a persone. Le eventuali opere provvisorie dovranno essere mantenute per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo.
8. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni di stabilità delle sponde secondo le direttive impartite dalla competente ASTPC. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Società proponente.
9. Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area, dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento.
10. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
11. Dovrà essere presentato al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna un progetto di monitoraggio quantitativo dalla Società almeno 30 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto per l'approvazione, corredato da adeguata documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottarsi (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sia delle portate da

lasciar defluire in alveo imposte, sia delle portate derivate. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Cesena di ARPAE.

12. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dei manufatti, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che l'ASTPC prescriverà.

13. Nell'area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dall'ASTPC, i necessari interventi conservativi e in particolare:

- il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
- il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
- l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
- la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle;
- la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.

14. ARPAE si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione, in caso di necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.

15. ARPAE potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua;

16. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

17. Ogni modifica dello stato dei luoghi, ogni variazione alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato da ARPAE, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

2. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'ARPAE.

3. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare ad ARPAE la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle

operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 152/2006 il concessionario, è tenuto alla misurazione dei prelievi installando, un **misuratore volumetrico-idrometro registratore** in una sezione tarata da individuarsi presso l'incile del canale. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento dello strumento. I dati così registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza a questa ARPAE – Direzione Tecnica .

Durante l'esercizio dell'utenza dovranno essere realizzate misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE allo scopo di verificare che il deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del Fiume Savio, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, di idonee dimensioni, che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

7. ARPAE ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio competente.

8. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

9. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza di ARPAE e di ASTPC, nonché alle imprese da

questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

10. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, frane e cedimenti di scarpata. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

11. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

12. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

13. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati da ARPAE. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

ART. 7 - DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2035** fatti salvi i diritti dei terzi e il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, nonché salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

2. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art.32 del Regolamento Regionale n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

L'amministrazione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 8 - CANONE DELLA CONCESSIONE E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuale dovuto per anno solare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate all' art. 8 della L.R. 2/2015. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001). Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

2. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità del canone. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, verificato il rispetto di tutti gli obblighi di concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART.9 - COMUNI RIVIERASCHI E SOVRACANONI

Ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii sono considerati rivieraschi la Provincia di Forlì - Cesena e il Comune di Mercato Saraceno. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Savio e di quello del Marecchia ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii..

ART. 10 - RINNOVO

1. Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035.

2. In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da ARPAE.

ART.11 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché e violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dall'atto concessorio e dal disciplinare di concessione, sono punite con la sanzione amministrativa La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto

obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione, che dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.